



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 680 DEL 28 giugno 2017

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da Edil Fab S.r.l. – Lavori di regolamentazione incrocio della S.P. n. 91 con inserimento di elenco rotatorio - CIG 69318832D0 - Importo a base di gara: € 260.000,00 – S.A. Comune di Credaro

PREC 165/17/L

Sopralluogo – modalità di svolgimento – prescrizioni della *lex specialis* – esigenze organizzative dell'amministrazione - garanzia della *par condicio* e della massima partecipazione dei concorrenti

Rientra nella facoltà dell'amministrazione definire nella *lex specialis* le modalità di svolgimento del sopralluogo da parte dei concorrenti, al fine di poter organizzare la propria attività e di calendarizzare lo svolgimento delle operazioni di sopralluogo, in considerazione anche delle specifiche esigenze connesse ai luoghi interessati dall'appalto. Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della *par condicio* e dell'anonimato dei partecipanti e contemperando i diversi interessi coinvolti: da un lato, assicurare la massima partecipazione alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando e, dall'altro, garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa considerarsi congruo per la formulazione dell'offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale per la presentazione della domanda.

Elenco dei prezzi – Riduzione percentuale – Legittimità.

È legittima, da parte di una stazione appaltante, l'applicazione di una riduzione percentuale sul prezzario regionale vigente, ai fini della determinazione dei corrispettivi a base d'asta se frutto di idonea attività istruttoria e adeguatamente motivata.

Articolo 30, d.lgs. n. 50/2016

Articolo 32 d.p.r. n. 207/2010

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 22637 del 13 febbraio 2017, presentata dalla Edil Fab s.r.l. relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva contestata la disciplina di gara nella parte in cui prevedeva che il progetto esecutivo potesse essere visionato esclusivamente al momento del sopralluogo (parte terza, punto 2, della lettera d'invito) e nella parte in cui, nel computo metrico estimativo, avrebbe applicato un'arbitraria riduzione dei prezzi del 15%, circostanza che rendeva per l'istante non remunerativa la partecipazione alla gara;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, la lettera d'invito nella parte III, punto 2, relativa all'acquisizione delle informazioni e della documentazione, alla stregua della quale: «*le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, nonché le richieste di appuntamento per effettuare il sopralluogo e visionare tutta la documentazione del progetto definitivo esecutivo, dovranno essere formulate previo appuntamento esclusivamente al Responsabile del Procedimento, presso la stazione appaltante, arch. Sara Garatti, nelle mattinate dei giorni di lunedì – mercoledì – giovedì*»;

VISTO il computo metrico estimativo e la precisazione in esso contenuta che chiarisce: «*Bollettino prezzi Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Bergamo n. 1/2015, considerando uno sconto dedotto dalle indagini di mercato effettuate in loco per progetti simili, con sconti medi applicati ai prezzi di listino dal 10% al 20%. A scopo precauzionale è stato utilizzato uno sconto medio pari al 15%*»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 15 maggio 2017;

VISTE le memorie depositate dalle parti e, nello specifico, quella della stazione appaltante che, per quanto riguarda la prima doglianza, ha specificato che la lettera d'invito indicava le modalità di visione e consegna copie della documentazione e la disponibilità del responsabile del procedimento a fornire tutte le informazioni, previo appuntamento; mentre, per quanto riguarda la seconda contestazione, ha specificato che sono stati presi come riferimento gli esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nei comuni limitrofi, rilevando che gli sconti applicabili erano ben più alti della decurtazione del 15% effettuata ed ha altresì evidenziato che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara in oggetto n. 126 operatori economici e, a seguito di sorteggio pubblico, sono stati invitati n. 32 operatori dei quali 24 hanno presentato offerta;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la prima doglianza, quella relativa alle modalità previste dalla *lex specialis* per la visione della documentazione di gara, questa Autorità ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie analoghe riconoscendo che rientra nella facoltà dell'amministrazione definire nella *lex specialis* le modalità di svolgimento del sopralluogo da parte dei concorrenti, al fine di poter organizzare la propria attività e di calendarizzare lo svolgimento delle operazioni di sopralluogo, in considerazione anche delle specifiche esigenze connesse ai luoghi interessati dall'appalto. Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto della *par condicio* e dell'anonimato dei partecipanti e temperando i diversi interessi coinvolti: da un lato, assicurare la massima partecipazione alla gara, evitando di fissare date di sopralluogo troppo vicine alla data di pubblicazione del bando e, dall'altro, garantire un lasso di tempo dopo lo svolgimento del sopralluogo che possa considerarsi congruo per la formulazione dell'offerta, evitando di fissare date troppo vicine al termine finale per la presentazione della domanda (cfr. parere n. 153 del 23 settembre 2015);

RITENUTO che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha previsto nella disciplina di gara la possibilità per i concorrenti di prendere visione dei luoghi e della documentazione previo appuntamento con il responsabile del procedimento al fine di poter organizzare la propria attività e



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

calendarizzare gli incontri con gli operatori economici, scelta che, per quanto in atti, appare in linea con l'indirizzo interpretativo sopra richiamato;

CONSIDERATO che, con riferimento alle contestazioni relative alle riduzioni percentuale sui prezzi operate dalla stazione appaltante, rileva preliminarmente precisare che nella fattispecie in questione trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 32 del d.p.r. n. 207/2010, in ragione del combinato disposto dell'articolo 23, comma 3 e 216, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che questa Autorità, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che è legittima, da parte di una stazione appaltante, l'applicazione di una riduzione percentuale sul prezzario regionale vigente, ai fini della determinazione dei corrispettivi a base d'asta, se frutto di idonea attività istruttoria e adeguatamente motivata (parere n. 110 del 17 giugno 2015; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 agosto 2010, n. 5702);

CONSIDERATO, altresì, che come rilevato dalla stazione appaltante, la riduzione del 15% rispetto al listino dei prezzi della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bergamo, è stata determinata dall'aver preso come riferimento gli esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nei comuni limitrofi, rilevando che gli sconti applicati erano ben più alti della decurtazione del 15% effettuata;

CONSIDERATO, infine, che tale decurtazione non sembra aver inficiato sulla partecipazione alla gara, avendo presentato interesse a partecipare alla procedura 126 operatori economici; di cui 32 sono stati invitati previo sorteggio pubblico, 24 dei quali hanno presentato offerta;

RITENUTE, pertanto, per i profili specificati, non accoglibili le contestazioni sollevate dall'odierno istante;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante, nell'ambito dei profili oggetto di contestazione, sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2017

Il segretario Maria Esposito